

Consiglio di Stato, Sezione V, 24/04/2002 n. 2208
legge 109/94 Articoli 13, 21 - Codici 11.3, 21.3

Nel caso del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, nel quale i partecipanti concorrono indistintamente all'esecuzione della fornitura, non vi è una correlazione logica tra il possesso dei requisiti e la misura della partecipazione individuale alla esecuzione del contratto. Le giustificazioni, addotte dall'impresa a sostegno dell'offerta risultata anomala, sono valutate sul piano della discrezionalità tecnico amministrativa con motivazione logica e coerente in relazione alla veridicità dei presupposti di fatto ritenuti rilevanti: tali valutazioni sono, pertanto, insindacabili dal giudice di legittimità.